



COMUNE DI CERVETERI

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE MODALITA' DI ELEZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 9 del 2 Febbraio 2009*

*Il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data 13/02/2009 per 15
giorni consecutivi ed è entrato in vigore il
1 marzo 2009.*

*Da tale data è abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione
commissariale n. 72/2003 e successive modificazioni di cui alle deliberazioni consiliari n.
9/2004 e n. 12/2006*

INDICE

TITOLO I.....	3
CAPO I.....	3
Principi Generali.....	3
Art. 1.....	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	4
CAPO II.....	4
Composizione e funzionamento.....	4
Art. 4.....	4
Art. 5.....	4
Art. 6.....	4
Art. 7.....	4
Art. 8.....	5
Art. 9.....	5
CAPO III.....	5
Il Presidente e il Vicepresidente.....	5
Art. 10.....	5
Art. 11.....	5
Art. 12.....	6
CAPO IV.....	6
Rapporto con gli organi istituzionali.....	6
Art. 13.....	6
TITOLO II.....	7
CAPO I.....	7
Norme Elettorali.....	7
Art. 14.....	7
Art. 15.....	7
Composizione delle liste.....	7
Art. 16.....	8
Presentazione delle liste.....	8
Art. 17.....	8
Commissione elettorale.....	8
Art. 18.....	8
Norme sulla campagna elettorale.....	8
Art. 19.....	9
Art. 20.....	9
Art. 21.....	9
Art. 22.....	9
CAPO II.....	10
Disposizioni finali.....	10
Art. 23.....	10
Art. 24.....	10
Art. 25.....	10
Art. 26.....	10

TITOLO I

CAPO I

Principi Generali

Art. 1

Il presente Regolamento attua l'art. 6 dello Statuto Comunale che prevede l'istituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi , al fine di favorire la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita collettiva nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici, verso le istituzioni e verso la comunità.

Art. 2

- 1 - Tale organismo ha funzioni consultive e propositive in materia di politica ambientale, sport e tempo libero, rapporti con l'associazionismo e il volontariato, cultura e spettacolo, diritti e doveri dell'infanzia e dei giovani, Pubblica Istruzione e formazione professionale. Nei limiti delle proprie possibilità segue l'esecuzione dei progetti e ha facoltà di realizzazione nei limiti delle risorse disponibili, come previsto dal presente regolamento.
- 2 - Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi può organizzare forum giovanili allo scopo di costruire una rete di relazioni con i giovani del territorio, divulgando attività svolte e recependo nuove istanze ed esigenze legate all'ambiente giovanile.
- 3 - Al fine di ottenere una partecipazione più consapevole dei giovani ed educarli al senso civico, è necessario che docenti e amministratori comunali concordino un programma di formazione e istruzione, che abbia ad oggetto la conoscenza degli ordinamenti connessi all'attività da svolgere.
- 4 - Su richiesta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, tramite il gruppo di tutoraggio, potranno essere organizzate riunioni con le Commissioni consiliari di riferimento per la presentazione di proposte, iniziative, idee dei ragazzi. Le Commissioni potranno discutere con i membri del Consiglio giovanile anche proponendo cambiamenti. Le stesse Commissioni, potranno partecipare ad alcune iniziative che siano relative alle materie di competenza del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Ai membri del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi verrà data la possibilità di seguire personalmente i progetti fino alla loro realizzazione unitamente all'Assessore o al delegato di competenza.
- 5 - Sono auspicabili e saranno favoriti incontri e scambi con altri Consigli Comunali dei Ragazzi o consulte giovanili specialmente dei comuni limitrofi. Saranno favoriti gemellaggi con i Consigli comunali dei Ragazzi dei paesi gemellati con il Comune di Cerveteri ed altri.

Art. 3

- 1 - Il Consiglio ha sede presso il palazzo comunale di Cerveteri e svolge le funzioni in modo libero ed autonomo ed in seduta pubblica aperta anche alle ragazze e ai ragazzi non eletti, con potere di intervento.
- 2 - Il supporto organizzativo e funzionale sarà prestato dagli uffici comunali e dall'Ufficio Scuola e Cultura.

CAPO II Composizione e funzionamento

Art. 4

Il Consiglio è costituito da 16 Consiglieri, eletti nei rispettivi Istituti scolastici partecipanti all'elezione e dura in carica due anni dalla data delle elezioni.

Art. 5

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, eletto dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi nella prima seduta convocata dall'Ente comunale.

Art. 6

Nella prima seduta, successiva alla nomina del Presidente, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, elabora il proprio programma di lavoro. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ha la facoltà di creare gruppi di lavoro e delegare soggetti esterni per lo svolgimento di alcuni compiti e specifiche attività.

Art. 7

- 1 - Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti e almeno un membro del gruppo di tutoraggio. Il Consigliere ha il dovere di partecipare a tutte le sedute del Consiglio e dopo tre assenze consecutive ingiustificate o dopo cinque assenze consecutive giustificate, decade e viene surrogato dal Consiglio stesso oppure dal gruppo di tutoraggio. Le sedute del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, vengono convocate a cura del Presidente, tramite posta elettronica con il supporto degli Uffici comunali di riferimento almeno sette giorni prima della data della seduta. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche il giorno precedente, tramite comunicazione telefonica.
- 2 - La convocazione conterrà, oltre ai punti all'Ordine del Giorno, il verbale della seduta precedente. Copia della convocazione, unitamente al verbale della seduta precedente, verrà inviata per conoscenza ad un insegnante di classe dei membri, per favorire la preparazione della seduta, ed alla segreteria della Commissione consiliare competente del Comune.

Art. 8

Le decisioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza relativa dei votanti e vengono rese pubbliche tramite affissione presso l'Albo Pretorio del Comune, gli istituti scolastici di appartenenza dei componenti del C.C.R. e con ogni altro mezzo utile. Potranno essere prese in considerazione proposte espresse anche da una minoranza di Consiglieri, che rappresentino almeno 1/5 dei componenti del C.C.R. e che - a giudizio dell'Amministrazione comunale - possano rappresentare i diritti e i bisogni dei ragazzi.

Art. 9

Le decisioni ed eventuali richieste di iscrizione di punti all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, sono trasmesse al Sindaco, il quale entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta.

CAPO III

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 10

- 1 -** Il Presidente viene eletto dai componenti il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi quali eleggeranno anche un Vice Presidente, che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento a presiedere il Consiglio e in tutte le altre funzioni attribuite dal presente Regolamento.
- 2 -** Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi presenteranno il proprio programma di lavoro al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
- 3 -** Le cariche di Presidente e Vice Presidente potranno, a discrezione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi essere ricoperte a rotazione.
- 4 -** Ad ogni seduta il Presidente nominerà il segretario verbalizzante.

Art. 11

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro 10 (dieci) giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Sindaco del Comune di Cerveteri. Ad ogni seduta può essere decisa la data della seduta successiva fermo restando che il Consiglio si riunirà in media una volta al mese, alternandosi con il lavoro delle commissioni.

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di indire autonomamente il Consiglio.

Art. 12

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi a tutti gli effetti, cura che le decisioni del Consiglio vengano portate ad esecuzione, cura i rapporti con le autorità cittadine e con gli organi istituzionali del Comune di Cerveteri.

CAPO IV Rapporto con gli organi istituzionali

Art. 13

1 - Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi si avvale di un gruppo di tutoraggio nominato con Decreto del Sindaco costituito da:

- Sindaco o Assessore o Consigliere da lui delegato;
- Un Consigliere dell'opposizione
- Il funzionario dell'Ufficio Cultura del Comune di Cerveteri o una persona da lui delegata;
- Uno o al massimo due insegnanti per Istituto scolastico designati dai rispettivi collegi dei docenti;
- Due o più componenti dei precedenti Consigli comunali dei Ragazzi che volontariamente decideranno di far parte del gruppo di tutoraggio;

2 - Il gruppo ha il compito di seguire l'esperienza del Consiglio e valutarne l'impatto sul territorio, con particolare attenzione ai rapporti con le Istituzioni, la realtà giovanile e la scuola.

3 - Il funzionario dell'Ufficio Cultura del Comune di Cerveteri incaricato, cura gli aspetti amministrativi ed organizzativi.

4 - Potranno essere presenti ad ogni seduta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi i componenti del gruppo di tutoraggio.

5 - Il gruppo di tutoraggio dovrà redigere resoconti regolari sull'attività del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi rivolti all'Amministrazione comunale, agli Istituti scolastici e alla Commissione Consigliere.

TITOLO II

CAPO I Norme Elettorali

Art. 14

- 1 - Hanno diritto al voto le ragazze e i ragazzi iscritte/i nelle classi comprese tra la prima media inferiore e il biennio delle scuole medie superiori.
- 2 - Possono essere candidate/i le ragazze e i ragazzi che non abbiano compiuto i 16 anni.
- 3 - I Consiglieri così nominati, rimangono in carica sino alle nuove elezioni.
- 4 - Possono essere eletti Consiglieri e sono elettori tutte le ragazze e tutti i ragazzi residenti sul territorio del Comune di Cerveteri ed iscritti al biennio superiore.

Art. 15

Composizione delle liste

- 1 - Possono essere candidate/i le ragazze e i ragazzi con età non superiore ai 15 anni.
- 2 - Nel caso di più liste presentate, ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere potrà comprendere un numero di candidati non superiore a 16 (sedici) e non inferiore a 4 (quattro).
- 3 - Nel caso in cui, entro il termine di scadenza della presentazione delle liste, sia stata presentata un'unica lista con un numero di candidati a Consiglieri inferiori a 16, si riaprono i termini di presentazione per ulteriori 3 (tre) giorni, al solo fine di integrare la lista fino a raggiungere la totalità dei seggi.
- 4 - Ad ogni lista dovrà essere allegata per ciascun candidato, una dichiarazione nella quale il candidato, indicando la classe a cui appartiene e il territorio di residenza, dichiara di accettare la candidatura, con la firma anche di uno dei genitori.
- 5 - Ogni lista deve essere riconoscibile dal simbolo e dal programma elettorale. Il simbolo deve essere originale, ideato e realizzato in assoluta libertà e autonomia da ragazzi/e. Tutto il materiale cartaceo, compreso la composizione della scheda elettorale e verbali, sarà a carico dell'Amministrazione comunale.
- 6 - Il programma elettorale riguarderà in particolare gli ambiti di competenza riservati al Consiglio ovvero:
 - Politica ambientale (verde pubblico, qualità, tutela e valorizzazione del territorio);
 - Sport, tempo libero, giochi;
 - Cultura e spettacolo;

- Rapporti con associazionismo con il volontariato e diritti e doveri dell'infanzia e dell'adolescenza;
- Pubblica Istruzione e formazione professionale.

Art. 16

Presentazione delle liste

Le liste dovranno essere presentate da uno dei candidati delle liste presso l'Ufficio Elettorale comunale.

Art. 17

Commissione elettorale

- 1 - Al fine di garantire il regolare svolgimento della fase elettorale entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, è istituita la Commissione Elettorale, composta dai dirigenti scolastici, dai rappresentanti dei docenti, da un rappresentante dell'Amministrazione del Comune di Cerveteri designato dal Sindaco, da un rappresentante dei genitori per ciascun Consiglio d'Istituto. I rappresentanti sono designati dai rispettivi organi.
- 2 - La Commissione Elettorale verrà nominata dal Sindaco.
- 3 - La Commissione sarà convocata e sarà presieduta da un funzionario dell'Ufficio Elettorale del Comune e le funzioni di segretario saranno svolte da un componente della Commissione.
- 4 - E' compito della Commissione:
 - verificare la rispondenza delle liste alle disposizioni del presente Regolamento;
 - vigilare sul regolare andamento della campagna elettorale;
 - curare la predisposizione degli elenchi degli elettori che saranno vidimati dal Presidente della Commissione stessa e consegnati, unitamente all'altro materiale necessario per le votazioni al Presidente del seggio elettorale;
 - procedere non oltre il terzo giorno successivo a quello delle elezioni alla proclamazione degli eletti;
 - decidere su eventuali controversie;
 - trasmettere al termine delle operazioni di votazione e scrutinio tutto il materiale alla Segreteria comunale per la conservazione.

Art. 18

Norme sulla campagna elettorale

- 1 - La campagna elettorale avrà la durata di 7 (sette) giorni e terminerà un giorno prima delle elezioni.
- 2 - Durante tutto il periodo di campagna elettorale, presso le scuole dovrà essere assicurato uno spazio riconoscibile per l'esposizione delle liste e dei programmi ad esse allegati.

Art. 19

Modalità di svolgimento delle elezioni

- 1 - Le elezioni saranno indette dal Sindaco in date non coincidente con altre consultazioni elettorali locali, provinciali, regionali, nazionali anche di natura referendaria e si svolgeranno presso le "scuole seggio" indicata nella comunicazione.
- 2 - Il seggio elettorale è costituito da 5 (cinque) ragazzi individuati fra tutti coloro aventi diritto al voto con esclusione dei candidati. Le funzioni di Presidente di seggio saranno esercitate dal maggiore di età.
- 3 - Il voto si esprime con una croce sul simbolo della lista.
- 4 - L'elettore, all'interno della stessa lista, può dare fino a due preferenze contrassegnando con una croce i nominativi dei candidati prescelti.

Art. 20

Proclamazione degli eletti

- 1 - A ciascun Istituto scolastico verranno garantiti due seggi attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
- 2 - I rimanenti seggi verranno attribuiti alle liste secondo il sistema utilizzato per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale (sistema Hondt).
- 3 - Tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, l'eventuale ordine di elezione è assegnato al più giovane.

Art. 21

Elezione del Presidente

- 1 - Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti nella prima seduta del Consiglio con voto segreto. Ogni Consigliere può esprimere una preferenza.

Art. 22

Surroga consiglieri decaduti o dimissionari

- 1 - In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere subentra il primo dei non eletti nella relativa lista elettorale.

2 - Il candidato dovrà dichiarare la propria accettazione per iscritto entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione, che sarà effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale .

CAPO II **Disposizioni finali**

Art. 23 **Spese di finanziamento**

L'Amministrazione comunale provvederà a finanziare le spese per il funzionamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, mediante istituzione nel bilancio di previsione di apposito capitolo di spesa . Potranno essere altresì finanziate proposte progettuali finalizzate alla realizzazione delle attività inerenti le tematiche di competenza del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di cui all'art. 2.

Art. 24 **Diffusione**

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa ai consiglieri comunali dei ragazzi, nonché agli organismi scolastici al momento delle elezioni.

Art. 25 **Funzionamento**

Per quanto non previsto si applicano le norme in vigore per il Consiglio comunale, il rapporto organizzativo e funzionale sarà prestato dal competente Ufficio Comunale.

Art. 26 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.